COESIONE ITALIA 21-27

CULTURA

PROGRAMMA NAZIONALE CULTURA 2021-2027

Cofinanziato con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

CCI 2021IT16RFPR003

Approvato con Decisione C(2022) 7959 del 28 ottobre 2022

REGOLAMENTO INTERNO

COMITATO DI SORVEGLIANZA

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 (di seguito AP) adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che include tra i Programmi previsti il Programma Nazionale Cultura a titolarità del Ministero della cultura e, in particolare, le disposizioni ivi contenute relative ai Comitati di Sorveglianza;

VISTO il "Programma Nazionale Cultura 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna in Italia - CCI 2021IT16RFPR003 (di seguito PN Cultura), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 7959 del 28 ottobre 2022, e successive modifiche, pubblicato sul sito istituzionale del PN Cultura 21-27 al seguente link: https://pncultura2127.cultura.gov.it/programma/;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei ed in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione del PN Cultura rep. 1 del 3 gennaio 2023 di istituzione del Comitato di sorveglianza del Programma Nazionale Cultura (FESR) 2021-2027;

VISTO il Decreto AdG del 19 gennaio 2023 rep.n. 36 recante: "Istituzione del Comitato di sorveglianza del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 (CCI 2021IT16RFPR003)", ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) 2021/1060, che sostituisce integralmente il Decreto AdG del 03 gennaio 2023, rep.n.1;

VISTO il Regolamento del Comitato di Sorveglianza, pubblicato sul sito istituzionale del PN Cultura 21-27 al seguente link: https://pncultura2127.cultura.gov.it/sorveglianza/;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, la composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo;

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO

Art.1
(Composizione)

Il Comitato è presieduto dall'Autorità di Gestione del PN Cultura o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.

Ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni ciascun membro del Comitato di Sorveglianza ha diritto di voto.

I rappresentanti della Commissione Europea partecipano ai lavori in veste consultiva e di sorveglianza; possono partecipare ai lavori altri soggetti nazionali non membri, così come individuati nell'atto istitutivo del Comitato di Sorveglianza come invitati permanenti.

Il Comitato, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso, e successive modifiche e integrazioni, è composto:

- da membri del partenariato istituzionale, economico-sociale e Terzo settore con diritto di voto, secondo l'elenco riportato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;
- invitati permanenti senza diritto di voto, secondo l'elenco riportato al suddetto Allegato 1.

La composizione del Comitato garantisce, anche ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 "Codice europeo di condotta sul partenariato", la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni, o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria del Comitato di cui al successivo art. 12.

L'elenco dei membri del Comitato è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web del Programma in conformità con la previsione contenuta all'articolo 39, paragrafo 1 del Regolamento recante disposizioni comuni e in coerenza con le modalità indicate all'art.16 relativa alla pubblicità dei lavori del Comitato.

La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun rimborso è riconosciuto ai componenti.

Art. 2
(Prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse)

I componenti del Comitato, diversi dalle autorità responsabili dell'attuazione del Programma o coinvolti nelle attività dello stesso, non possono assumere incarichi con riferimento alla preparazione degli inviti a presentare proposte, relazioni sullo stato dei lavori e attività di sorveglianza e valutazione, nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014 che regolano il conflitto di interessi e in conformità con le previsioni contenute all'articolo 38 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Al fine di prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse i Componenti del Comitato, pena la decadenza dalla carica di membro, devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti finanziati dal Programma.

Qualora con riferimento ai punti all'ordine del giorno di una seduta del Comitato, i componenti dovessero rilevare motivi di conflitto di interesse, saranno tenuti a comunicarlo preventivamente alla Segreteria Tecnica e dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e comunque dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitto d'interesse.

Art.3
(Funzioni)

Il Comitato di Sorveglianza è preposto al controllo del Programma al fine di esaminare e valutare l'attuazione e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tal fine il Comitato svolge le funzioni indicate nell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, nell'Accordo di Partenariato Italia 2021- 2027 e quelle previste dal presente regolamento.

In conformità con le previsioni contenute al suddetto articolo 40 il Comitato esamina:

a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3 e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1, relativi al sostegno erogato mediante strumenti finanziari;
e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica;
h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa dell'Amministrazione (delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari;
j) Il Comitato, inoltre, esamina e approva:
k) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
l) la relazione finale in materia di performance;
m) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
n) le eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26;
o) le eventuali proposte dell'Autorità di Gestione di esenzione dall'obbligo di utilizzo delle opzioni di costo semplificato in attuazione dell'articolo 53 paragrafo 2, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Il Comitato può formulare, infine, osservazioni all'Autorità di gestione anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

Il Comitato, inoltre, esamina l'informativa dell'Autorità di Gestione su eventuali casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e i possibili relativi reclami secondo le modalità specificate nel seguente articolo 4.

Fino a chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 il Comitato svolge attività di sorveglianza anche in relazione al Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Cultura e Sviluppo". In tale ambito, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale e assolve alle ulteriori funzioni di cui all'art. 110 del regolamento 1303/2013. Nell'assolvimento di tali funzioni il Comitato agirà in conformità con il quadro regolamentare della programmazione 2014-2020. Il Presidente del Comitato ha cura

di invitare alla discussione le Amministrazioni e gli Organismi interessati membri del Comitato PON FESR 2014-2020, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza del PN FESR 2021-2027, per le decisioni e i punti all'ordine del giorno relativi al Programma 2014-2020.

Art. 4
(Applicazione delle condizioni abilitanti durante il periodo di programmazione)

Al fine di esaminare il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione, ai sensi dell'art. 40, comma 1 lettera h) del Regolamento recante disposizioni comuni, con riferimento alla condizione abilitante sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'Autorità di Gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di Sorveglianza ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 1060/2021, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive.

Il punto di contatto incaricato di vigilare sulla conformità del Programma con le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea istituito dall'Autorità di Gestione partecipa al Comitato di Sorveglianza.

Il punto di contatto ha il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione.

In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato di Sorveglianza, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.

Con riferimento alla condizione abilitante sul rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), qualora il Comitato di Sorveglianza esamini reclami/casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCRPD, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Inoltre, l'Autorità di Gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di Sorveglianza sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

Art.5
(Convocazioni e riunioni)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta all'anno su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza dei suoi membri in casi di necessità debitamente motivata.

Le riunioni si tengono presso la sede indicata all'atto della convocazione. Lo svolgimento delle riunioni potrà avvenire anche per via telematica.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la maggioranza dei suoi membri è presente all'inizio dei lavori, eventualmente, anche in

collegamento telematico. Nel caso non sia presente almeno la maggioranza dei membri, relativamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali sono previsti l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato, si procede con procedura scritta e i termini previsti nel successivo art. 9 sono nel qual caso ridotti a 5 giorni.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative e/o tecniche composte da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali e della Commissione Europea.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.

Art. 6
(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

Il Presidente del Comitato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle proposte formulate per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I componenti del Comitato ricevono le convocazioni e la bozza dell'ordine del giorno almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione, salvo eccezioni motivate, esclusivamente attraverso posta elettronica.

L'ordine del giorno definitivo e i documenti per i quali è richiesto l'esame, la valutazione e l'approvazione da parte del Comitato vengono trasmessi esclusivamente a mezzo posta elettronica almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione. Analogamente i membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato, provvedono a trasmetterli alla segreteria tecnica di cui al successivo articolo 11 almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Gli aspetti relativi al PON FESR 2014-2020 dovranno essere chiaramente evidenziati nell'ordine del giorno e trattati in sede di riunione del Comitato.

In caso di convocazioni urgenti del Comitato, previste nel precedente articolo 5, l'ordine del giorno e eventuali i documenti vengono trasmessi contestualmente, ovvero almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

Art. 7
(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso, qualora non sia avanzata richiesta di procedere a votazione, in tal caso le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica sostanziale che necessita di un ulteriore approfondimento.

Art.8
(Verbali)

La Segreteria del Comitato provvede alla stesura del verbale delle sedute del Comitato in forma di resoconto sommario. Il verbale indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e

l'ordine dei lavori; riporta oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi per posta elettronica ai componenti presenti alla riunione entro i successivi 30 giorni, ai fini della sua approvazione. Il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni ostative o richieste di modifica inoltrate per iscritto entro i successivi 10 giorni dalla ricezione del documento.

Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto, a mezzo posta elettronica, alla Segreteria del Comitato.

In caso di osservazioni o proposte emendative il verbale, nuovamente inoltrato con le modifiche suggerite dai membri, si intende approvato qualora non pervengano ulteriori osservazioni entro i 10 giorni lavorativi successivi.

Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato in copia, di norma entro i successivi venti giorni lavorativi, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti effettivi e consultivi del Comitato.

Art.9
(Consultazioni per iscritto)

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio delle decisioni di cui al precedente art. 7.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione scritta devono essere inviati ai componenti del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

In particolari motivate circostanze può essere attivata una procedura di consultazione scritta di urgenza nella quale i componenti del Comitato possono esprimere per iscritto il loro parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

La decisione relativa alla procedura di consultazione scritta è assunta secondo la prassi del consenso della maggioranza dei componenti con diritto di voto. La mancata espressione per iscritto da parte di un componente del Comitato del proprio parere costituisce assenso.

Il Presidente informa i membri dell'esito della procedura.

Art.10
(Trasmissione della documentazione)

Le trasmissioni di atti, documenti e qualsiasi altro atto inerente il funzionamento del Comitato tra i componenti è effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica.

A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti il Comitato di indicare al momento della designazione l'indirizzo di posta elettronica cui inviare la documentazione, nonché ogni sua eventuale variazione.

La Segreteria del Comitato dispone di un indirizzo di posta elettronica cui inviare la documentazione: adg-pncultura@cultura.gov.it.

La documentazione che, a norma del presente Regolamento, deve essere inviata ai componenti del Comitato o pervenire da questi alla Segreteria del Comitato stesso è resa disponibile – in area riservata – sul sito web del Programma e le credenziali di accesso sono comunicate a mezzo di posta elettronica.

Art. 11
(Segreteria tecnica del Comitato)

Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un'apposita Segreteria istituita presso l'Autorità di Gestione del Programma.

La Segreteria supporta l'Autorità di Gestione nella predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato e assiste il Comitato in tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso nonché per gli aspetti organizzativi e gestionali dell'attività del Comitato (organizzazione dei lavori, preparazione e invio della documentazione inerente i lavori, relazioni, ordini del giorno, redazione dei verbali delle riunioni).

La Segreteria raccoglie le dichiarazioni sottoscritte dai componenti il Comitato di assenza di potenziali conflitti di interessi, previste dall'art.2.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria, dotata di numero due risorse di personale, di cui una con funzioni di segretario, sono posti a carico delle risorse della priorità Assistenza Tecnica del Programma, laddove applicabile.

Art. 12
(Gruppi di lavoro)

Il Comitato può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del Programma e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Art. 13
(Procedure di modifica del Programma)

L'Autorità di Gestione del Programma sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, eventuali proposte di modifica degli elementi del Programma approvati dalla Commissione Europea, ai fini del loro successivo inoltro alla stessa Commissione per la successiva decisione di approvazione.

L'Autorità di Gestione del Programma informa il Comitato di Sorveglianza in merito ad eventuali modifiche apportate agli elementi del Programma non oggetto di decisione da parte della Commissione europea.

Art. 14
(Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, il presente Regolamento così come l'elenco dei membri del Comitato, i dati e le informazioni condivise, i documenti e i verbali delle riunioni, una volta approvati, sono pubblicati in formato accessibile sul sito web del Programma a cura del Responsabile della Comunicazione di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza.

I contatti con la stampa avvengono, sotto la responsabilità del Presidente del Comitato con il supporto operativo del Responsabile della Comunicazione del Programma.

Art.15
(Norme attuative)

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente qui previsto, valgono le norme del Regolamento (CE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, le disposizioni del Programma Nazionale (PN) FESR 2021-2027 Cultura, approvato con decisione C(2022) 7959 del 28 ottobre 2022, e le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.

Per quanto riguarda le competenze del Comitato relative al PON FESR riferite al periodo di programmazione 2014/2020, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e le pertinenti disposizioni contenute nel rispettivo Programma Nazionale.